

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VENICEWIKI

ART 1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs 460/1997 e della normativa in materia, l'Associazione culturale denominata "Venicewiki" con sede in Venezia (VE) Cannaregio 5882. L'Associazione ha durata illimitata.

ART 2. L'associazione Venicewiki non ha scopo di lucro e si predice l'esclusivo perseguimento di finalità culturali volte alla valorizzazione, divulgazione e promozione della conoscenza di Venezia, delle sue isole e del suo patrimonio culturale.

ART 3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione si propone di:

- Organizzare eventi, manifestazioni e feste
- Organizzare percorsi culturali, gastronomici e per la conoscenza dei lavori artigianali della Laguna
- Collaborare, mediante un'apposita Sezione Didattica, alla divulgazione della cultura della città di Venezia mediante visite guidate di gruppi e scolaresche.
- Organizzare visite, gite e viaggi culturali a musei e monumenti, collezioni pubbliche e private, esposizioni, occasionalmente anche al di fuori del territorio regionale; promuove conferenze, dibattiti e pubblicazioni su temi artistici e storici connessi alla storia e cultura della città di Venezia.
- Realizzare e diffondere video e prodotti multimediali mediante l'utilizzo di tutte le tecnologie ed i canali disponibili, attuali e futuri.

ART 4. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi di cui sopra, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, esperti o altro personale specializzato, anche estraneo all'Associazione; potrà altresì erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi di spesa sia per l'esercizio diretto di attività culturale e formativa sia nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili. È esplicitamente vietata l'assegnazione, anche indiretta, di utili, resti di gestione o distribuzione di fondi tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

ART 5. L'associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale, nei limiti di legge, attività anche commerciale per il raggiungimento dei propri scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

ART 6. Il numero dei soci è illimitato e possono aderire all'Associazione solo persone fisiche. È esclusa la partecipazione temporanea.

L'eleggibilità agli organi amministrativi sarà libera, ogni socio può essere eletto, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Tutti i soci avranno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La domanda di ammissione si considera accettata salvo che, entro un mese dalla stessa, il Consiglio Direttivo non deliberi in senso contrario con adeguata motivazione. Il socio si impegna ad accettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e può recedere dall'Associazione mediante

comunicazione scritta con Raccomandata A.R.

ART 7. La quota associativa è personale, non rimborsabile, non rivalutabile e non trasferibile a terzi.

ART 8. Il diritto di voto nell'Assemblea spetta al socio, in regola con il versamento delle quote sociali, il cui nominativo sia stato trascritto sul libro dei soci almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'Assemblea.

ART 9. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

ART 10. La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo.

ART 11. L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

ART 12. La qualifica di socio ha durata di un anno solare e viene meno per: morosità, dimissioni ed esclusione. Perdono la qualità di soci coloro che non effettuino il pagamento delle quote annue o che, a giudizio del Consiglio, operino in contrasto con i fini dell'Associazione. Il socio che voglia recedere deve comunicare per iscritto all'Associazione la sua decisione entro il 31 Ottobre di ogni anno solare. L'esclusione del socio deve essere deliberata dall'Assemblea o da essa ratificata, in caso di decisione assunta dal Consiglio. L'esclusione può avvenire per i motivi indicati nell'articolo successivo.

Le dimissioni del socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio effettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio fondatore è deliberata dal Comitato dei Soci Fondatori.

Il socio escluso può far ricorso all'Assemblea con richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Il ricorso va discusso nella prima convocazione e la decisione dell'Assemblea è definitiva.

Il socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

In caso di decesso, il Consiglio Direttivo provvede direttamente alla cancellazione del nominativo del socio dal libro soci.

ART 13. L'esclusione si applica nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) che senza giustificato motivo non partecipi per 5 volte alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
- d) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato;
- e) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- f) che dia vita a contrasti con uno o più soci, a causa dei quali non sia più possibile la permanenza del socio nell'Associazione.

In caso di ricorso da parte del socio escluso, egli è sospeso fino al pronunciamento dell'Assemblea e non può prendere parte alla vita dell'Associazione, né esercitare il proprio diritto di intervento e di voto in Assemblea. Egli può chiedere di essere sentito in Assemblea in ordine al tema della sua esclusione da socio.

ART 14. Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

- quote associative
- beni: immobili e mobili
- contributi
- donazioni e lasciti
- rimborsi
- proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività di carattere commerciale e produttivo, nei limiti consentiti.
- ogni altro tipo di entrate

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina il suo ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART 15. Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente

ART 16. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria o straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria, se richiesta dal Consiglio direttivo o richiesta da almeno un decimo degli associati. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede sociale e mediante comunicazione via mail, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti dal almeno 90 giorni a far data dal momento della convocazione.

ART 17. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

ART 18. Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce in media 2 volte all'anno ed

è convocato da:

- il presidente;
- da almeno due terzi dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede con almeno 5 giorni di preavviso.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- vagliare le domande e deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- decidere il luogo delle riunioni dell'Assemblea
- redigere il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- deliberare circa la quota sociale;

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti e potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

ART 19. Il presidente, eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. In circostanze eccezionali il presidente può svolgere i poteri del Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART 20. Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

ART 21. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

ART 22. Il presente Statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci.

ART 23. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

ART 24. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

ART 25. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.